

La Legge “Smuraglia”

incentivi alle aziende per la promozione e per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti e internati. Guida al credito di imposta e alla riduzione della contribuzione



La Legge “Smuraglia”



Legge 22 giugno 2000, n. 193

La Legge “Smuraglia” è finalizzata a promuovere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. La normativa incentiva la formazione professionale e favorisce l’accesso a concrete opportunità occupazionali, sia durante la detenzione sia nella fase di transizione verso la libertà.

Obiettivi e finalità

Per raggiungere questi obiettivi, la legge prevede specifici **benefici fiscali e contributivi** per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o internati, così partecipando attivamente alla funzione rieducativa della pena e contribuendo a **ridurre il rischio di recidiva** e a **promuovere una maggiore inclusione sociale**.

La Legge Smuraglia rappresenta quindi un **importante strumento di politica penitenziaria e sociale**, che coniuga sicurezza, dignità del lavoro e responsabilità collettiva nel **processo di reinserimento delle persone private della libertà**.



Fonti normative di riferimento



Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Legge sull'ordinamento penitenziario (in breve O.P.)



Legge 22 giugno 2000 n. 193 - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti



Decreto-legge 12 aprile 2025 n. 48 - (artt. 35 e 36)



Decreto 24 luglio 2014 n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti - in breve D.M. 148/2014



D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà - in breve R.E.



Provvedimento AE 27 novembre 2015 n. 153321 - Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193.



Risoluzione AE 30 novembre 2015 n. 102E - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193,...



Circolare INPS 15 febbraio 2019 n. 27 - Legge 8 novembre 1991, e legge 22 giugno 2000 n. 193. Benefici

INDICE



	La Legge “Smuraglia”	02
	◀ Fonti normative	03
01	Requisiti per la concessione	06
	1.1 Quali sono i vantaggi fiscali e contributivi	07
	1.2 Quali detenuti o internati assumere	08
	1.3 Cosa succede se termina lo stato di detenzione	08
	1.4 Attività di Formazione e credito di imposta	09
	1.5 Tipologia di contratti di lavoro richiesti per la concessione del beneficio	10
02	Il Credito di Imposta	11
	2.1 Concessione del Credito di Imposta	13
	2.2 Maturazione del credito di imposta	17
	2.3 Fruizione del credito di imposta	18
	2.4 Adempimenti per il beneficiario	19
	2.5 Procedura di recupero per indebita fruizione	20
03	Gli Sgravi contributivi	21
	3.1 Datori lavoro che possono beneficiare dello sgravio	22
	3.2 Misura del beneficio	22
	3.3 Condizioni di spettanza dello sgravio	23
	3.4 Coordinamento con gli altri incentivi	23
	3.5 Modalità di concessione del beneficio	24
	3.6 Modalità di fruizione del beneficio contributivo	28





01

Requisiti per la concessione



1.1 Quali sono i vantaggi fiscali e contributivi

Credito d'imposta - Art. 1 D.M. 148/2014

Per ogni detenuto o internato assunto, è riconosciuto un credito d'imposta mensile, così articolato:

◊ fino a **300 euro al mese**
per i soggetti in regime di **semilibertà** (art. 48 O.P.);

◊ fino a **520 euro al mese**
per i soggetti:

↙ **ammessi al lavoro esterno** (art. 21 O.P.);
↘ impiegati nelle **attività produttive interne** (art. 20 O.P.).

Riduzione contributiva - Art. 8 D.M. 148/2014

È inoltre prevista una **riduzione del 95%** dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Per le cooperative sociali di tipo "B" la riduzione è del 100%.

1.2 Quali detenuti o internati assumere

Il beneficio può essere concesso ai datori di lavoro che assumono detenuti o internati (**art. 3 D.M. 148/2014**):

art. 20 O.P.	impiegati in attività produttive gestite dall'impresa o dalla cooperativa sociale all'interno dell'Istituto Penitenziario
Art. 21 O.P.	ammessi al lavorare all'esterno dell'Istituto Penitenziario
Art. 48 O.P.	ammessi al regime di semilibertà



1.3 Cosa succede se termina lo stato di detenzione

I benefici fiscali possono proseguire anche dopo la fine della detenzione, a determinate condizioni:

per 18 mesi

Se l'assunzione è avvenuta durante il regime di semilibertà (art. 48 O.P.) o durante l'ammissione al lavoro esterno (Art. 21 O.P.), il credito d'imposta e la riduzione contributiva spettano fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato detentivo.

per 24 mesi

Se l'assunzione è avvenuta durante lo svolgimento di attività lavorative all'interno dell'Istituto Penitenziario (ai sensi dell'art. 20 O.P.), i benefici sono riconosciuti per i 24 mesi successivi alla cessazione dell'attività intramuraria, purché il medesimo rapporto di lavoro sia proseguito all'esterno.



1.4 Attività di Formazione e credito di imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di attività formative, a condizione che (**Art. 2 D.M. 148/2014**):



sia finalizzata all'assunzione del detenuto o internato, con un rapporto di lavoro di **durata almeno tripla** rispetto al periodo formativo;

oppure



sia volta a fornire competenze professionali a detenuti o internati da **impiegare in attività lavorative** gestite direttamente dall'**Amministrazione Penitenziaria**



1.5 Tipologia di contratti di lavoro richiesti per la concessione del beneficio

I benefici fiscali e contributivi si applicano alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato della **durata minima di 30 giorni**, comprese le seguenti tipologie (**art. 3 D.M: 148/2014**):

- ◉ **Contratti di apprendistato;**
- ◉ **Lavoro intermittente (a chiamata);**
- ◉ **Assunzioni effettuate da Agenzie interinali a scopo di somministrazione di lavoro.**

Tra questi i: contratti a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale.



In tutti i casi, il trattamento economico riconosciuto al lavoratore non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato nel settore di riferimento (**Art. 3 D.M. 148/2014**)

02

Il Credito di Imposta





Concessione del credito di imposta



Maturazione del credito di imposta



Fruizione del Credito di Imposta



2.1 Concessione del Credito di Imposta

Stipula della convenzione

L'impresa o la cooperativa, prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento del beneficio, deve stipulare una convenzione con l'Istituto Penitenziario, nella quale vengono disciplinate, relativamente ai detenuti o internati che si intendono assumere, l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo (Artt. 3 e 6 D.M. 148/2014).




Convenzione per le attività produttive gestite dall'impresa o dalla cooperativa sociale all'interno dell'Istituto Penitenziario



Se la convenzione riguarda anche la gestione di laboratori o lavorazioni interne, nei quali sono assunti dall'impresa o dalla cooperativa i detenuti o gli internati, verranno disciplinati anche gli aspetti relativi alla concessione, quali l'utilizzo dei locali e delle attrezzature. In questo caso il datore di lavoro beneficerà di risparmi sui costi di affitto o acquisto dei locali e/o capannoni; sulle imposte locali e, ove presenti, sui costi di acquisto dei macchinari (Art. 20 O.P.).

Ulteriori vantaggi per le aziende che operano all'iterno:

- 📌 Possibili risparmi sui costi di acquisto dei macchinari
- 📌 Avvio dell'attività con spese di investimento minime o nulle a carico dell'impresa
- 📌 Risparmi sui costi di sorveglianza e assicurazione degli impianti produttivi
- 📌 Risparmi sui costi di acquisto/affitto dei locali destinati all'attività produttiva
- 📌 Cessione in comodato gratuito dei locali e delle eventuali attrezzature esistenti
- 📌 Risparmio di tempo e costi per la selezione e formazione della manodopera





Concessione del Credito di Imposta

Presentazione dell'istanza di concessione del beneficio (art. 6 D.M. 148/2014)

L'istanza va presentata ogni anno, entro il **31 ottobre**, anche se riguarda lo stesso detenuto lavoratore per cui il beneficio è stato già concesso in passato. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:



il numero di detenuti o internati che si prevede di assumere nell'anno successivo, con la seguente ulteriore distinzione tra: lavoro all'interno dell'Istituto, ammessi al lavoro all'esterno, in regime di semilibertà o post-detentivi;

Esempio: la domanda viene presentata entro il 31 ottobre 2024 per l'assunzione o la prosecuzione dei rapporti di lavoro nel 2025, di 2 detenuti, di cui 1 in regime di semilibertà e 1 ammesso al lavoro esterno.



La quantificazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta, tenendo conto che gli importi devono essere proporzionali alle giornate lavorate e alle ore per contratti part-time.

esempio: per un contratto di lavoro part-time al 60% riguardante un detenuto ammesso al lavoro esterno, il credito d'imposta concedibile sarà di euro 312,00 mensili (pari al 60% di euro 520,00).





Concessione del Credito di Imposta

Iter amministrativo per la concessione del Credito di imposta (art. 6 D.M. 148/2014)



31 ottobre - 5 novembre
Direzione Istituto Penitenziario

Una volta ricevuta l'istanza di concessione del credito d'imposta, la Direzione dell'Istituto Penitenziario, dopo aver **verificato** la sussistenza dei **presupposti** e la **correttezza dei dati**, la trasmette al Provveditorato Regionale.

Presupposto: La presenza della Convenzione

Correttezza dei dati:

- l'indicazione delle posizioni dei detenuti o internati (es. ammesso al lavoro all'esterno Art. 21 O.P.,)
- la quantificazione complessiva del credito di imposta sulla base dei criteri di concessione (es. semiliberi euro 300 mensili; ammessi al lavoro all'esterno euro 520; proporzionata alle giornate e, per i contratti part-time, alle ore.

L'istanza è considerata inammissibile in assenza della Convenzione.



Eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno devono essere tempestivamente comunicate, contestualmente all'importo relativo alla rimodulazione del credito d'imposta richiesto.



15 novembre
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Provveditorato Regionale, dopo un'attività di raccolta e di ulteriore valutazione di tutte le istanze pervenute dalle Direzioni, le trasmette al Dipartimento.



15 dicembre
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Dipartimento determina l'importo massimo dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario



Se gli importi richiesti eccedono le risorse disponibili, viene effettuata una rideterminazione proporzionale. In tal caso sarà riconosciuto un credito di imposta inferiore rispetto a quello richiesto

Il Dipartimento informa gli interessati sull'accoglimento delle domande e sugli importi concessi, attraverso la **pubblicazione del provvedimento di concessione** del beneficio, firmato dal Capo del Dipartimento, sul **sito del Ministero della Giustizia**. Contestualmente, tale provvedimento sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate per **l'inserimento** nel "**Cassetto Fiscale**" del Credito di imposta concesso.



Concessione del Credito di Imposta

Riepilogo delle scadenze



L'impresa o la cooperativa sociale presenta l'istanza alla Direzione dell'Istituto Penitenziario per le assunzioni/prosecuzione rapporti di lavoro previste per l'anno successivo



La Direzione dell'Istituto Penitenziario, dopo una verifica, trasmette al Provveditorato Regionale



Il Provveditorato Regionale, raccolte tutte le istanze le invia al D.A.P.



Il D.A.P., dopo aver quantificato il credito massimo concedibile, emette il provvedimento e lo pubblica sul sito del Ministero della Giustizia.



Le imprese che non hanno presentato la domanda entro il 31 ottobre, oppure che vogliono richiedere un incremento dell'importo già riconosciuto, possono inoltrare, entro l'anno di riferimento (es. 31 ottobre 2024 - anno di riferimento 2025), la richiesta per la concessione del credito d'imposta.

In tal caso, qualora al termine della procedura ordinaria rimangano fondi disponibili, l'Amministrazione esaminerà le domande ricevute e determinerà l'importo massimo concedibile.



2.2 Maturazione del credito di imposta

L'importo del credito di imposta concesso **matura mensilmente** sulla base dell'**effettivo sostenimento dei costi** relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili (**Art. 6 D.M. 148/2014**).

Il beneficiario deve **dimostrare** di aver effettivamente sostenuto i costi relativo al lavoratore assunto.

Deve quindi, come anche previsto dall'**art. 47 R.E.**:

- ▶ versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare;
- ▶ dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale;
- ▶ presentare idonea documentazione, quale: busta paga e comunicazioni UNIEMENS/DMAG e UNILAV.



Il credito d'imposta si maturano mensilmente, entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti per ciascun lavoratore assunto. Pertanto, non è possibile utilizzare i crediti presenti nel cassetto fiscale che non sono ancora maturati. L'eventuale utilizzo di tali crediti potrebbe comportare l'avvio di una procedura di recupero da parte dell'Amministrazione.

Esempio 1: Per tutto il 2025 è stato **concesso** un credito di imposta per l'assunzione a tempo pieno di un detenuto ammesso al lavoro all'esterno per un importo pari a euro 6.420.

Nel mese di **febbraio 2025**, in base alla retribuzione effettivamente erogata nel mese di gennaio, il beneficiario **matura un credito di imposta di euro 520, che rappresenta il limite di fruizione per quel periodo.**

Esempio 2: Riferendosi all'esempio precedente, se il **primo maggio 2025** la misura nei confronti del detenuto si trasforma in un provvedimento di ammissione alla **semilibertà**, l'importo del credito d'imposta concessa varia. Quest'ultimo dovrà essere rimodulato in base ai limiti concedibili e sarà quindi pari a **4.880 euro**, di cui 2.080 euro per i primi quattro mesi (4 x 530) e 2.400 euro per i restanti otto mesi (8 x 300). Tale modifica deve essere comunicata all'Amministrazione per la successiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardante la relativa riduzione. In caso contrario, la fruizione dell'intero importo inizialmente concesso porterà al recupero da parte dell'Amministrazione e all'applicazione di sanzioni.



2.3 Fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta può essere usato **solo in compensazione** e non incide sul calcolo delle imposte sui redditi né sull'IRAP e non è rilevante per la deducibilità di interessi passivi e spese generali (**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 30 novembre 2015**).



È **cumulabile** con altri incentivi, ma il totale non può superare il costo effettivamente sostenuto per l'assunzione o la formazione del lavoratore. Le agevolazioni sono soggette a un tetto massimo annuale di 250.000 euro, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 per la compensazione deve essere trasmesso **esclusivamente tramite i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate. Altre modalità non sono accettate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, nella sezione "Erario" è riportato:

codice tributo "6858" (denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148")

The image shows a portion of the F24 form. The 'SEZIONE ERARIO' section contains a table with the following columns: 'codice tributo', 'rateazione/regione/prov./mese di rif.', 'anno di riferimento', 'importi a debito versati', and 'importi a credito compensati'. Below the table, there are fields for 'IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI' and a 'SALDO (A-B)' field. A dashed arrow points from the 'anno di riferimento' column to the explanatory text below.

Il campo "anno di riferimento" è in corrispondenza delle somme indicate nella valorizzato con l'anno per il quale è concesso il credito, nel formato "AAAA". "importi a credito compensati"; ovvero "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione



Le agevolazioni devono essere fruite **nei limiti dell'importo** del credito d'imposta complessivamente **concesso**, in caso contrario si **determina lo scarto** delle relative operazioni di versamento.



2.4 Adempimenti per il beneficiario

- ➔ **Corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai C.C.N.L. di riferimento**
- ➔ **Versare regolarmente le retribuzioni e i contributi**
- ➔ **Dimostrare alla Direzione dell'Istituto Penitenziario l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale;**
- ➔ **Versare le retribuzioni sul conto corrente della Direzione dell'Istituto Penitenziario, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare**
- ➔ **Presentare alla Direzione dell'Istituto Penitenziario:**
 - ◉ **mensilmente le buste paga**
 - ◉ **mensilmente le certificazioni Uniemens/DMAG**
 - ◉ **le dichiarazioni Unilav al momento dell'assunzione o in caso di variazioni**
- ➔ **Presentare le autocertificazioni richieste dall'Amministrazione per i monitoraggi periodici**
- ➔ **Comunicare ogni variazione in incremento o in diminuzione rispetto al credito d'imposta riconosciuto e la relativa causa come ad esempio il licenziamento, la riduzione dell'orario di lavoro;**



L'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi da parte del beneficiario può comportare la revoca della concessione e l'attivazione della procedura di recupero.



2.5 Procedura di recupero per indebita fruizione

In caso di accertata indebita fruizione, totale o parziale, del contributo a causa del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla normativa, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede:

- ➔ alla revoca del credito d'imposta concesso;
- ➔ al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Resta ferma la possibilità di accertare eventuali responsabilità di natura civile, penale o amministrativa.

Esempio 1: Nel corso dell'anno 2025, è stato concesso un credito d'imposta di 3.600 euro per l'assunzione a tempo pieno di un detenuto semilibero. Tuttavia, il 31 maggio 2025, il rapporto di lavoro si interrompe. In questo caso, il beneficiario che non comunica la necessaria riduzione di 2.100 euro dell'importo concesso e continua a beneficiare dell'intero credito d'imposta iniziale sarà soggetto alla revoca per la parte eccedente, oltre a una procedura di recupero. L'Amministrazione procederà al recupero della somma indebitamente percepita, maggiorata di interessi e sanzioni.

Esempio 2: Il beneficiario a cui è stato concesso il credito d'imposta, pur avendo effettivamente assunto il detenuto e soddisfatto tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, che non corrisponde la retribuzione dovuta, sarà soggetto a procedura di revoca e recupero del credito illegittimamente percepito.



03

Gli Sgravi contributivi



3.1 Datori di lavoro che possono beneficiare dello sgravio

I datori di lavoro che possono beneficiare della riduzione dei contributi sono (art. 8 D.M. 148/2014 e Circolare INPS 15 febbraio 2019 n. 27)

- ◀ **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
- ◀ **aziende pubbliche e private** che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000)

L'articolo 35 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, (c.d. **Decreto Sicurezza**), ha esteso il beneficio dello sgravio contributivo alle imprese, sia pubbliche che private, che assumono detenuti e internati autorizzati al lavoro esterno. Questa modifica abolisce la precedente distinzione tra imprese e cooperative sociali.

3.2 Misura del beneficio

Lo sgravio è pari al **95** per cento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

E' riconosciuto con la stessa estensione temporale post-detenzione del credito d'imposta.

Le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991 (c.d. di tipo b), possono beneficiare dell'azzeramento totale (100%) delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi.

3.3 Condizioni di spettanza dello sgravio

Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I principi generali previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non sono applicabili, a eccezione di quanto stabilito nel comma 3 dello stesso articolo. In base a quest'ultimo, **“l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione comporta la perdita della parte dell'incentivo riferita al periodo compreso tra l'inizio del rapporto agevolato e la data di invio tardivo della comunicazione”**.



3.4 Coordinamento con gli altri incentivi

Il datore di lavoro non può cumulare, per lo stesso lavoratore, l'incentivo per l'assunzione di detenuti e internati con altri incentivi contributivi simili, ma può scegliere quale applicare. Una volta scelta e attivata un'agevolazione, non si può cambiarla. Tuttavia, l'incentivo per detenuti è cumulabile con incentivi di natura economica, come:



l'incentivo per l'assunzione di beneficiari di NASpl;

l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili.



Tali incentivi economici sono applicabili solo se sussistono tutti i requisiti previsti, e solo entro il limite della contribuzione effettivamente dovuta.

3.5 Modalità di concessione del beneficio

Lo sgravio contributivo per l'assunzione di detenuti o internati, i datori di lavoro devono seguire una specifica procedura annuale. Anche se hanno già ricevuto l'autorizzazione negli anni precedenti per gli stessi lavoratori o rapporti di lavoro, è **necessario presentare una nuova richiesta ogni anno.**

→ Le agevolazioni vengono concesse in ordine cronologico di presentazione delle domande.

→ Ogni richiesta viene registrata con un numero di protocollo informatico dall'INPS.



→ L'autorizzazione è subordinata alla verifica della disponibilità di fondi: si va avanti con le domande fino ad esaurimento delle risorse stanziare per quell'anno.



All'interno della piattaforma "DiResCo" (vedi 3.), è possibile verificare in tempo reale le risorse economiche residue disponibili per l'anno in corso, per sapere se ci sono ancora fondi utili all'accoglimento della propria richiesta.

Come presentare la domanda

I datori di lavoro devono accedere al sito dell'INPS www.inps.it e utilizzare l'applicazione online "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", accesso tramite SPID.

Il modulo da compilare è denominato "DETI" e il percorso da seguire nel sito è:

→ "Tutti i servizi"

→ "Servizi per le aziende e consulenti"

→ "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".



Modalità di concessione del beneficio

Informazioni richieste nel modulo

Nel modulo “DETI” vanno inseriti i seguenti dati:

- ✓ Il codice della comunicazione obbligatoria (quella relativa all’assunzione).
- ✓ I dati identificativi del lavoratore per cui si chiede l’agevolazione.
- ✓ Gli estremi della convenzione firmata con l’Amministrazione Penitenziaria.
- ✓ La tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
- ✓ La data di fine della detenzione, se l’agevolazione riguarda un periodo successivo alla scarcerazione.
- ✓ La retribuzione corrisposta o prevista e l’importo del beneficio spettante.

Procedura differenziata

La procedura per l’attribuzione e la revoca del codice di attribuzione varia a seconda che il datore di lavoro operi:

➔ con il sistema UNIMENS

➔ con il sistema DMAG



Modalità di concessione del beneficio

Datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS

Attribuzione del codice autorizzazione e validità

uniEMens



Quando un datore di lavoro è autorizzato a beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla Legge n. 193/2000, l'INPS associa automaticamente alla sua posizione contributiva il codice di autorizzazione "4V".

Il significato del codice "4V" è il seguente: "Datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui alla Legge n. 193/2000, come modificato dall'articolo 8 del decreto n. 148/2014".

Il codice ha validità annuale, cioè è attivo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene assegnato.

Viene inserito automaticamente nei sistemi informativi INPS per le aziende che ricevono l'autorizzazione allo sgravio.



Cosa succede se viene revocata l'autorizzazione

Se l'autorizzazione viene **revocata o annullata**, ad esempio:

su richiesta del datore di lavoro,

perché la sede territoriale dell'INPS verifica che non ci sono i requisiti necessari,

l'operatore INPS dovrà:



annullare la conferma dell'istanza,



e procedere anche con la rimozione o modifica della decorrenza del codice "4V" dalla posizione aziendale.

Modalità di concessione del beneficio

Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG

Attribuzione del codice autorizzazione e validità

Per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma, sarà attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, sulla posizione anagrafica aziendale, il seguente Codice di autorizzazione (CA):

VX "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014".



Il codice di autorizzazione "VX" ha validità limitata all'anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Cosa succede se viene revocata l'autorizzazione

Se l'INPS, attraverso l'operatore della Struttura territoriale:

riceve una richiesta dal datore di lavoro per revocare l'istanza,

oppure verifica che mancano i requisiti previsti per accedere all'incentivo,

dovrà procedere a:



annullare la conferma dell'istanza,



ed effettuare l'eliminazione del codice "VX" già assegnato sulla posizione anagrafica aziendale dell'Archivio Aziende Agricole

3.6 Modalità di fruizione del beneficio contributivo

Datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS

Ai fini del recupero del beneficio, i datori di lavoro devono esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione contributiva valorizzando, nella sezione <Denuncia Individuale>,

- ➔ l'elemento <Tipo Contribuzione> con il codice “79”, con significato di “Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000”,
- ➔ l'elemento <Contributo> indicando la contribuzione ridotta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG

Il datore di lavoro allo scopo di poter usufruire del beneficio, nel flusso di denuncia trimestrale per il lavoratore agevolato, dovrà obbligatoriamente indicare, oltre ai consueti dati retributivi, per lo stesso trimestre:

- ➔ per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
- ➔ nel campo CODAGIO, il valore “VX”.

Nel campo “retribuzione” non deve essere inserito alcun importo. Lo sgravio del 95 per cento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, sarà applicato in sede di tariffazione.



La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.

L'attribuzione dei citati codici di autorizzazione sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.



Grazie

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio VI - Promozione e Coordinamento del Lavoro Penitenziario

a cura della Sezione II - Servizi e produzioni alle dipendenze di terzi
Giacomo Conte - Maria Letizia Troianelli - Alessandra Varone

Contatti

Indirizzo Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma
Email prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
Tel. 06 665911
Website www.giustizia.it

